

N. R.G. 69302/2023 - 2



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. R.G. 69302/2023 - 2, vertente

TRA

██████████ nato in Bangladesh in data 01.05.1975, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Fachile (c.f. ██████████);

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

RESISTENTE

Oggetto: ricorso ex art 700 c.p.c. in corso di causa per rilascio permesso provvisorio

Con ricorso di cui all'art. 700 cpc, depositato il 19.04.2023 nell'ambito del procedimento di impugnazione del rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co 1.2, d.lgs. 286/98, il ricorrente ha lamentato il mancato rilascio da parte della Questura di Roma del permesso di soggiorno di cui all'art 4 D.lgs. 142/2015.

Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di protezione speciale in data 18.05.2022; di aver ricevuto provvedimento di rigetto, emesso dalla Questura di Roma, in data 20.10.2022; che contestualmente gli veniva ritirata la ricevuta della domanda; che, presentato tempestivamente ricorso innanzi al Tribunale, con decreto del 30.12.2022 veniva concessa la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato; che richiedeva a parte resistente la fissazione di appuntamento per il rilascio di permesso provvisorio, con pec del 07.02.2023, con

successivo sollecito del 06.03.2023 e, non ricevendo riscontro, recandosi presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma in data 05.04.2023, accompagnato da operatore legale; che gli veniva verbalmente rifiutato il rilascio del permesso in quanto *“non era possibile rilasciare al sig. [REDACTED] alcun permesso di soggiorno di quel tipo poiché non era previsto dalla questura di Roma un permesso di soggiorno per questi casi”* né era possibile restituire la ricevuta di formalizzazione della richiesta di protezione speciale; che gli veniva *consigliato* di portare con sé il decreto di sospensiva (cfr. relazione operatore dell'11.04.2023, in atti).

Il ricorrente ha dunque chiesto di adottarsi le misure attuative del decreto cautelare del 30.12.2023 e ordinarsi alla PA convenuta il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, ovvero altro permesso provvisorio; in via subordinata, ordinarsi la restituzione della ricevuta della domanda di protezione speciale.

Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 26.05.2023 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Parte ricorrente, con note del 25.05.2023 si è riportata al ricorso cautelare, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

In ragione di quanto dedotto e allegato nel procedimento da parte del ricorrente e, ancor prima, in considerazione del decreto del 30.12.2022, nel quale è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, *ritenuto che in ragione nel tempo necessario per l'accertamento del diritto azionato [il ricorrente] possa andare incontro a grave danno*” la domanda merita accoglimento nei termini e per le motivazioni che seguono.

Ritenuto che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione; considerato che la protezione speciale può essere concessa anche nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32 comma 3 d.lvo n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11 comma 1 lettera a) DPR 394/1999; ritenuto che se la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto non comportasse il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, si

avrebbero trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il proprio diritto, in violazione dell'art 3 della Costituzione, trattandosi di una disparità di trattamento del tutto irragionevole; ritenuto, pertanto, che una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme comporti che alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto debba conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

ritenuto, quindi, che alla intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rifiuto debba conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art.700 c.p.c.:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo di cui all'art. 4, co. 1, D.lgs. 142/2015;
- spese di lite al merito.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma il 26.05.2023

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio